

# Aggiornamenti COVID-19: DECRETO LIQUIDITÀ

**Le norme rilevanti per società e istituti di credito**



# PREMESSA



Lo studio Lener & Partners sta costantemente monitorando la normativa emergenziale Covid-19, soprattutto per i settori che ne costituiscono le tradizionali aree di attività.

Con questo documento di sintesi (aggiornato all'11 aprile 2020), che non costituisce parere legale, si intende semplicemente fornire prime informazioni di base, che naturalmente non possono sostituire una puntuale analisi del caso concreto.

# Norme rilevanti per società e banche

Le norme più rilevanti per le società e le banche sono:

- l'art. 1: **Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese;**
- l'art. 4: **Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato;**
- gli artt. 5-11: **Misure societarie e in materia di procedure concorsuali;**
- l'art. 13: **Fondo centrale di garanzia PMI;**
- gli artt. 15-17: **Golden Power e poteri della CONSOB;**
- gli artt. 36-37: **Termini processuali;**

fermo restando che con successivo decreto del MEF, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.



# La garanzia SACE: soglie quantitative, vincoli e procedura di accesso

# SACE S.p.A.

L'art. 1 del Decreto esercita una sorta di *actio finium regundorum* chiarendo innanzitutto il ruolo di **SACE S.p.A.** che, in accordo con Cassa Depositi e Prestiti, è l'ente **deputato alla concessione delle garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia**, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese di qualsiasi dimensione.

L'impegno finanziario è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).



# Beneficiari

Le imprese di qualsiasi dimensione, ma a condizione che:

- le PMI abbiano esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI;
- alla data del 31 dicembre 2019, l'impresa **non** sia già stata **classificata** nella categoria delle **imprese in difficoltà**, secondo la definizione comunitaria
- alla data del 29 febbraio 2020, l'impresa **non abbia** già nei confronti del settore bancario **esposizioni deteriorate**, secondo la definizione della normativa europea
- garantiscano per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, **di non approvare la distribuzione di dividendi** o il riacquisto di azioni nel 2020.
- **garantiscano** di gestire i **livelli occupazionali** attraverso accordi sindacali.

\*Art. 1, Decreto Liquidità



# La Garanzia

La garanzia è qualificata nel decreto come a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia è rilasciata in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

\*Art. 1, Decreto Liquidità





# La Garanzia

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

In particolare, l'importo delle garanzie erogabili a favore dei finanziamenti verso le imprese non è superiore al maggiore tra:

1. il 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi;
2. il doppio dei costi del personale del 2019, come risultanti dal bilancio o dai dati certificati se l'impresa non lo ha ancora approvato.

\*Art. 1, Decreto Liquidità





# La Garanzia

La garanzia sul finanziamento erogato copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori per un importo massimo del credito erogato pari a:

1. il 90% per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e il cui fatturato ammonta a un massimo di 1,5 miliardi di euro;
2. l'80% per imprese il cui fatturato è compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3. il 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall'impresa al finanziatore - del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa oppure su base consolidata in caso di appartenenza a un gruppo.

\* Art. 1, Decreto Liquidità



# La Garanzia

Le commissioni annuali dovute dalle imprese verso SACE per il rilascio della garanzia sono:

1. per i finanziamenti di PMI saranno corrisposti, rapportati all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 per il secondo e terzo anno e 100 dal quarto al sesto anno;
2. per i finanziamenti delle altre imprese saranno corrisposti, invece, 50 punti base durante il primo anno, 100 per il secondo e terzo anno e 200 dal quarto al sesto anno;

L'art. 1, comma 2, lett. m), prevede che il finanziatore debba dimostrare al rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare delle esposizioni precedenti nei confronti dell'impresa finanziata sia superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (eventualmente rettificando il relativo ammontare con le successive riduzioni eseguite, in base alle normali scadenze contrattuali dei finanziamenti "precedenti", tra l'entrata in vigore del decreto e la data di erogazione).

\* Art. 1, Decreto Liquidità



# Procedure di accesso alla garanzia

La prima procedura (**procedura semplificata**):

- Si applica per il rilascio delle garanzie a favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro
- Le imprese svolgano la propria domanda di erogazione presso la banca (o altro soggetto finanziatore) e quest'ultima dovrà richiederne il rilascio a SACE per conto dell'impresa all'atto della delibera di erogazione in seguito alle dovute istruttorie.

\*Art. 1, commi 6 e 7, Decreto Liquidità



# Procedure di accesso alla garanzia

La seconda:

- è prevista per imprese che superino la predetta soglia dimensionale.
- il rilascio della garanzia è anche subordinato all'emissione di un apposito decreto del MEF sentito il MISE.
- si applica per quelle garanzie che coprano meno del 90% dell'importo finanziato (pari all'80% e al 70% a seconda delle dimensioni dell'impresa) ma con l'emanazione del decreto tali percentuali possono essere levate a condizione che vi sia il rispetto degli specifici impegni e condizioni.

\*Art. 1, commi 6 e 7, Decreto Liquidità



## Ulteriori previsioni

I soggetti finanziatori devono fornire a SACE un rendiconto periodico che fornisca un riscontro sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti finanziati e finanziatori.

Il MFE disciplina le modalità operative o attuative per l'esecuzione delle operazioni di rilascio della garanzia.

La disciplina del rilascio di garanzie da parte di SACE è subordinata all'autorizzazione dalla Commissione.

In caso di modifiche alla disciplina temporanea sugli aiuti di Stato emanata dalla Commissione, il MEF ha il potere di adeguare di conseguenza le condizioni e i requisiti per l'erogazione delle garanzie.

\*Art. 1, commi 9-12, Decreto Liquidità



# Semplificazioni alle sottoscrizione di contratti e alle comunicazioni

# Deroghe ai requisiti di forma

Le deroghe sono valide solo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e la fine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come stabilito dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio us).

Queste sono dettate soprattutto nell'interesse della clientela al dettaglio (così come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia) e favoriscono la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità attualmente previste dal Testo Unico Bancario per la stipulazione dei contratti bancari.

\*Art. 4, Decreto Liquidità





## Forma del consenso

Il consenso (anche per l'esercizio del diritto di recesso) prestato dal cliente mediante posta elettronica **non certificata** o altro strumento idoneo, è **pienamente valido come forma scritta** richiesta dal TUB a pena di nullità e ha l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 c.c., a condizione che:

- si alleggi copia di un **documento di riconoscimento** in corso di validità del contraente e il contratto sia identificabile in modo certo;
- il requisito della consegna di copia del contratto sia soddisfatto, nel periodo di applicazione della deroga, mediante la messa a disposizione del cliente di **copia del testo del contratto su supporto durevole**;
- la copia del documento di identità sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immutabilità;
- alla **prima occasione** utile successiva al termine dello stato di emergenza, l'intermediario **consegna copia cartacea** del contratto al cliente.

\*Art. 4, Decreto Liquidità



# Misure societarie e in materia di procedure concorsuali

# Rinvio Codice della crisi d'impresa

Si dispone il rinvio al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del c.d. Codice della crisi d'impresa (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

La ratio della norma è quella di consentire a professionisti e imprese di avvalersi, al bisogno, di procedure e prassi già note e consolidate (quelle della Legge fallimentare).

Rimangono efficaci però le modifiche apportate dal Codice della crisi al codice civile entrate in vigore il 16 marzo 2019.

\*Art. 5, Decreto Liquidità



# Sospensione obblighi di ricapitalizzazione e liquidazione

Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi gli obblighi di **ricapitalizzazione** (non si applicano quindi le disposizioni del Codice civile che regolano la riduzione del capitale per perdite) e di **liquidazione** dell'impresa (non opera pertanto la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale).

Il regime è volto sia a ricalibrare i consueti meccanismi della disciplina della riduzione obbligatoria del capitale per perdite, sia ad impedire che gli amministratori paralizzino l'attività dell'impresa per non incorrere in responsabilità derivanti da una gestione non conservativa della medesima.

Si precisa però che gli amministratori sono comunque tenuti a convocare senza indugio l'assemblea dei soci se si verificano delle perdite (rimangono in vigore le disposizioni che regolano gli obblighi informativi degli amministratori).

\*Art. 6, Decreto Liquidità



# Criteri di redazione del bilancio

Introdotte disposizioni temporanee nei criteri di redazione per il bilancio di esercizio in corso che per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. La valutazione delle voci può essere effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, quando tale presupposto risultava sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. In ogni caso, il criterio di valutazione utilizzato dall'impresa deve essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

\*Art. 7, Decreto Liquidità



## Finanziamenti soci

Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Si attua la sospensione del meccanismo automatico della postergazione del finanziamento soci, per favorire l'afflusso di tutte le risorse necessarie alla sopravvivenza dell'impresa, anche attraverso un maggior coinvolgimento dei soci stessi.

Come tutte le altre misure societarie, anche questa ha carattere temporaneo per cui ai finanziamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2020 si applicheranno le ordinarie regole della postergazione.

\*Art. 8, Decreto Liquidità



# Procedure concorsuali

Per evitare che venga pregiudicato il processo di risanamento di imprese già soggette a procedure concorsuali, si detta una complessa ed articolata serie di disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, in cui si distingue

- i casi di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti **già omologati**: proroga di 6 mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
- i casi di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti **non omologati alla data del 23 febbraio**: solo ad alcune condizioni il debitore potrà richiedere una proroga di 90 giorni per la presentazione di un nuovo/a piano/proposta di concordato/accordo di ristrutturazione).

\*Art. 9, Decreto Liquidità





# Blocco nuove procedure fallimentari

Si dispone il blocco di nuove procedure fallimentari (dichiarazioni di fallimento ex art. 15 l.f.; istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, ex art. 195 l.f., e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 d.lgs. n. 270/99), a prescindere dalla circostanza che l'insolvenza sia da collegarsi o meno alla diffusione del Covid-19.

La procedibilità di tali ricorsi è limitata alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2020. La sospensione si applica anche in relazione ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, per permettergli di valutare meglio un eventuale ricorso a strumenti alternativi per la soluzione della crisi di impresa.

\*Art. 10, Decreto Liquidità



# Blocco nuove procedure fallimentari

L'improcedibilità, invece, non si applica ai ricorsi presentati dal pubblico ministero nel caso in cui nello stesso ricorso, in seguito a condotte dissipative del debitore, sia presentata la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio aziendale a garanzia degli interessi dei creditori.

Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 i ricorsi potranno essere ripresentati. Se successivamente alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nella finestra temporale prevista dalla norma, segue la dichiarazione di fallimento, lo stesso periodo (dal 9 marzo al 30 giugno 2020) non sarà computato nel calcolo sia del termine per proporre le azioni revocatorie previste dalla legge fallimentare e sia del termine di un anno dalla cancellazione degli imprenditori dal registro delle imprese per proporre istanza di fallimento.

\*Art. 10, Decreto Liquidità



# Fondo centrale di garanzia PMI



# Operatività del Fondo

Fino al 31 dicembre 2020 vengono previste alcune misure temporanee che riguardano l'operatività del fondo.

Il fondo sarà:

- rivolto ad imprese con un numero massimo di dipendenti elevato a 499
- e le garanzie emesse potranno coprire un importo massimo pari a 5 milioni di euro.

A condizione che intervenga l'autorizzazione dalla Commissione Europea, il Fondo emetterà garanzie dirette a copertura del 90% dell'ammontare di operazioni finanziarie che abbiano una durata massima di 72 mesi.

\*Art. 13, Decreto Liquidità



# Importo delle operazioni

L'importo delle operazioni finanziarie non può superare:

1. il doppio della spesa salariale annua dell'impresa (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile .
2. il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione.

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto.

\*Art. 13, Decreto Liquidità



# Copertura

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto.

Tuttavia, l'efficacia degli incrementi di copertura è subordinata all'autorizzazione della Commissione; fino a quel momento rimangono in vigore le percentuali previste dal D.L. 18/2020, pari rispettivamente all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione.

\*Art. 13, Decreto Liquidità





## Accesso al Fondo

Per ottenere l'accesso al Fondo, dovranno essere forniti solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia.

La garanzia può essere concessa anche a favore di soggetti che, alla data della richiesta, abbiano esposizioni nei confronti del finanziatore che siano classificate “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” secondo il dettato del par. 2, Parte B della Circ. 272/2008 della Banca d'Italia, e all'ulteriore condizione che la predetta classificazione sia avvenuta dopo il 31 gennaio 2020. In più, il decreto prevede che la garanzia può essere concessa anche alle imprese che siano sottoposte alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, stipulato accordi di ristrutturazione o abbiano presentato un piano attestato di risanamento secondo le specifiche condizioni previste dal decreto.

\*Art. 13, Decreto Liquidità





# Nuovi finanziamenti

Subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo in garanzia diretta e in riassicurazione, con copertura al 100 dell'importo finanziato, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività abbia subito un danno a causa dell'emergenza COVID-19 attestata da apposita autocertificazione. I nuovi finanziamenti saranno ammissibili se prevedono:

- la prima restituzione del capitale dopo 24 mesi dall'erogazione e una durata massima di 72 mesi;
- un importo massimo del 25% dei ricavi dell'impresa finanziata (comunque, non superiori ai 25.000 euro), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia o da altra idonea documentazione nel caso di imprese costituite successivamente al 1 gennaio 2019 che certifichi tali dati.

Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse o un premio complessivo di garanzia, nel caso in cui rientri nella garanzia diretta o nella riassicurazione. L'importo tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e non supera, comunque, il limite massimo specificamente previsto dal decreto .

\*Art. 13, Decreto Liquidità



# Caratteristiche della garanzia

Il rilascio di questa garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. Il finanziatore potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

È anche previsto che il Fondo possa concedere garanzie in favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 il cui danno sia attestato da un'autocertificazione apposita. La garanzia concessa coprirà il 90% dell'importo, copertura che può essere cumulata con una garanzia aggiuntiva per il residuo 10% concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. Questa particolare garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non più di 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020. In questo caso, il finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione con cui si attesti la riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito nei confronti del beneficiario per effetto della concessione della garanzia.

\*Art. 13, Decreto Liquidità



# Caratteristiche della garanzia

Fino alla data del 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza un piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 e costituiti per almeno il 20% con rating alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s, sono applicate delle speciali condizioni per l’ammontare massimo dei portafogli, la valutazione di accesso al Fondo e le percentuali di copertura delle diverse parti del portafoglio .

Con specifico riferimento per la garanzia “residuale” che può essere emessa dai confidi, questa può essere concessa sui finanziamenti a copertura della quota di finanziamenti che non sia coperta dalla garanzia del Fondo o da altri fondi di garanzia che abbiano natura pubblica.

Per quel che riguarda la documentazione antimafia, nel caso in cui questa non sia immediatamente disponibile o non sia consultabile dalla banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa, ma è sottoposto a condizione risolutiva. Nel caso in cui dalla documentazione emerga successivamente la sussistenza di una delle cause interdittive secondo la disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione ed è mantenuta l’efficacia della garanzia.

\*Art. 13, Decreto Liquidità



# Golden Power



# Golden Power

Nell'ottica di tutelare le imprese italiane da possibili "scalate" estere, il Decreto liquidità ha rafforzato il Golden Power del Governo, ampliandone i poteri ed estendendone la portata. Queste le principali novità:

- **immediata efficacia dell'ampliamento, operato dal Regolamento UE 2019/452, dei settori "strategici" oggetto di controllo da parte del Governo in caso di investimento estero potenzialmente pericoloso**

L'amplia categoria dei settori considerati "strategici" da oggi ricomprende: (i) le infrastrutture critiche ( es. l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute); (ii) il settore finanziario, creditizio e assicurativo; (iii) le tecnologie critiche (es. l'intelligenza artificiale, la robotica) (iv) la sicurezza alimentare e la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici (v) l'accesso a informazioni sensibili; (vi) la libertà e il pluralismo dei media; e (vii) ogni altro settore che verrà definito "strategico" con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

\*Artt. 15-16, Decreto Liquidità





# Golden Power

- **obbligo temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) per gli acquirenti europei di notificare al Governo le operazioni di acquisizione di controllo in società italiane che detengono attivi nei settori “strategici”**
- **obbligo temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) per gli acquirenti extra-Ue di notificare al Governo le operazioni di acquisto di partecipazioni (in società italiane che detengono attivi nei settori “strategici”) almeno pari al 10% e il cui valore complessivo sia pari o superiore a un milione**

Inoltre il Governo può attivare d’ufficio il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio del Golden Power in caso di violazione degli obblighi di notifica.

\*Artt. 15-16, Decreto Liquidità



# Poteri della CONSOB e novità in materia finanziaria



## Poteri per la CONSOB

Nel contesto di ribasso del corso dei titoli azionari riconducibile alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per contrastare il rischio di manovre speculative sui titoli delle società quotate italiane, il Decreto liquidità ha provveduto a ampliare il novero delle società potenzialmente interessate dagli interventi con cui la Consob rende più stringenti gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

In linea con la delibera della Consob n. 21304 del 17 marzo 2020 - con cui l'Autorità ha temporaneamente rafforzato la trasparenza sulle partecipazioni in società quotate a più alta capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso - il Decreto liquidità è intervenuto a potenziare ulteriormente i poteri di intervento della Consob per rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

\*Art. 17, Decreto Liquidità



## Abbassamento soglie partecipative

Al comma 2-bis dell'art. 120 TUF, infatti, disciplinante il potere della Consob di fissare, temporaneamente e per particolari esigenze di tutela degli investitori e del mercato, soglie (rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazioni) inferiori a quelle del 3% e del 5% (per le PMI), si è eliminata la condizione che debba trattarsi di partecipazioni in società “ad elevato valore corrente di mercato”

Vengono rinforzate le norme “anti-scorrerie”: la Consob può prevedere una soglia di comunicazione aggiuntiva più bassa (5%) per le società ad azionariato particolarmente diffuso.

\*Art. 17, Decreto Liquidità



# Dichiarazione degli obiettivi

Il Decreto liquidità ha inserito un nuovo periodo al comma 4-bis dell'art. 120 TUF, disciplinante l'obbligo, per il soggetto che acquisti partecipazioni in emittenti quotati in misura pari o superiore al 10%, 20% e 25% di effettuare, oltre alle comunicazioni già richieste dalla norma, una dichiarazione sugli obiettivi che intende perseguire nei sei mesi successivi.

A partire dall'entrata in vigore del Decreto liquidità la Consob può, in aggiunta alle indicate soglie, temporaneamente e per particolari esigenze di tutela degli investitori e del mercato, prevedere una soglia aggiuntiva del 5% “per le società ad azionariato particolarmente diffuso”

\*Art. 17, Decreto Liquidità



# Termini processuali



# Udienze civili e penali

Il termine di conclusione della «prima fase» di intervento nella gestione della emergenza epidemiologica (stabilito dall'articolo 83, comma 1 e 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18) è prorogato dal 15 aprile all'11 maggio 2020.

Conseguentemente, il Decreto dispone:

- i rinvii d'ufficio delle udienze civili e penali fissate dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 a data successiva all'11 maggio 2020;
- la sospensione di **«tutti i termini procedurali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali»** dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020;

\*Artt. 36-37, Decreto Liquidità



## Altri termini

Fino all'11 maggio 2020 sono, altresì, sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività: **(i)** nei procedimenti di mediazione; **(ii)** nei procedimenti di negoziazione assistita; **(iii)** in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Decreto liquidità provvede, infine, a prorogare, dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020, i termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

La «seconda fase» di intervento inizierà a partire dal 12 maggio 2020 fino al 30 giugno 2020 e resta regolata dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, non ulteriormente modificato.

\*Artt. 36-37, Decreto Liquidità





LENER &  
PARTNERS  

---

STUDIO LEGALE

[WWW.LEPLEX.IT](http://WWW.LEPLEX.IT)

[INFO@LEPLEX.IT](mailto:INFO@LEPLEX.IT)